

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

61° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 2004

Presidenza del presidente CARUSO Antonino

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3062) Deputato PERETTI. – Modifica all'articolo 33 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, in materia di tutela del commercio filatelico, approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

* PRESIDENTE, <i>relatore</i>	Pag. 3, 4, 5 e <i>passim</i>
* BUCCIERO (AN)	5, 7, 8
CALVI (DS-U)	6
* DALLA CHIESA (Mar-DL-U)	7, 8
* FASSONE (DS-U)	4
GUBETTI (FI)	8
TIRELLI (LP)	8
VIETTI, <i>sottosegretario di Stato per la giustizia</i>	9
ZANCAN (Verdi-U)	4, 5, 6 e <i>passim</i>
ZICCONI (FI)	5

(3077) Deputati MARTINI Francesca ed altri. – Modifiche agli articoli 463 e 466 del codice civile in materia di indegnità a succedere, approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

* PRESIDENTE, <i>relatore</i>	9, 11
ZANCAN (Verdi-U)	11
ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>)	12

N.B.: I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.

L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Alleanza Popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 16,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3062) *Deputato PERETTI. – Modifica all'articolo 33 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, in materia di tutela del commercio filatelico*, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3062, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 73, n. 156), all'articolo 33, dispone: «Le disposizioni degli articoli 468, 469, 470 e 471 del codice penale si applicano anche ove si tratti di bolli o di punzoni delle macchine affrancatrici e delle impronte relative. Agli effetti degli articoli 459 e seguenti del codice penale i francobolli di Stato esteri sono equiparati a quelli italiani».

Con il disegno di legge in esame, che – come ho detto – è già stato approvato dalla Camera dei deputati, si intende aggiungere a tale disposizione il seguente comma: «Se i fatti previsti dagli articoli 459, 460 e 461 del codice penale» (rispettivamente, la falsificazione di valori di bollo e l'importazione, la detenzione e lo smercio di valori di bollo falsificati; la contraffazione della carta filigranata; la detenzione di strumenti destinati alla falsificazione di monete) «si riferiscono a francobolli non in corso, ma che hanno avuto corso legale, emessi sia dallo Stato italiano che da Stati esteri, si applicano le pene stabilite da tali articoli ridotte di un terzo». Queste pene sono previste negli articoli 453, 454 e 455 del codice penale. Si tratta di sanzioni alte (da tre a dodici anni di reclusione e da uno a cinque anni di reclusione con la multa), che nel caso dell'articolo 455 sono ridotte da un terzo alla metà. Gli articoli 459 e seguenti, prima citati, riducono tali sanzioni, che a questo punto saranno ulteriormente diminuite.

Il disegno di legge ha quindi come unica finalità quella di estendere, anche ai francobolli non in corso, le protezioni già previste per i bolli e i francobolli in corso di emissione, allo scopo di tutelare il commercio filatelico ed evitare, o quanto meno contrastare, fenomeni di contraffazione che danneggiano i collezionisti.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, mi sembra che questa norma sia inutile, considerato l'ampio *gap* esistente tra le sanzioni, come lei ha ricordato. Davanti al coacervo di leggi del nostro Stato, dobbiamo cercare

di non legiferare inutilmente. Se il minimo e il massimo della sanzione sono così distanti, ci si deve fidare della discrezionalità del giudice, il quale certamente ravviserebbe una minore gravità del reato riferito a francobolli non in corso, rispetto a quello relativo a francobolli in corso. Pertanto, la norma che introduce una circostanza attenuante è inutile, pleonastica e non commendevole.

In secondo luogo, vi chiedo se sia opportuno inserire le disposizioni per la tutela dei collezionisti in una normativa che invece tutela i valori bollati in corso, come i francobolli. La tutela del collezionismo filatelico è uno scopo apprezzabile, ma non ha nulla a che fare con i reati contro i valori bollati in corso: la moneta del re di Torino e Pinerolo ha un significato tutt'affatto diverso dall'euro attualmente in corso!

Tra l'altro, non capisco se si prevede una circostanza attenuante o una nuova sanzione attenuata.

PRESIDENTE, *relatore*. Si estende la sanzione anche al reato riferito al francobollo non in corso, sebbene in maniera attenuata.

ZANCAN (*Verdi-U*). Allora sarebbe stato più giusto prevedere, per il reato relativo al francobollo non in corso, una sanzione del tutto autonoma e molto ridotta, perché i valori bollati in corso sono «danè», come direbbero a Milano. Con il valore non in corso, invece, si tutela il collezionismo: si tratta di un fine nobile, importante, ma la questione è del tutto diversa.

Annuncio pertanto che il mio voto sul disegno di legge in titolo sarà contrario.

FASSONE (*DS-U*). Dal punto di vista della tecnica legislativa, in effetti, la norma si presta a qualche riserva.

Innanzitutto, il fatto è già punito, perché l'articolo 515 del codice penale, che sanziona la frode nell'esercizio del commercio, prevede che chiunque consegna all'acquirente una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata è punito con una pena molto più tenue. E questa è la seconda considerazione: è vero che, come dice il Presidente, si riduce una sanzione già diminuita, ma il livello di partenza è impressionante. L'articolo 453 prevede una reclusione da tre a dodici anni, che viene ridotta di un terzo per effetto dell'articolo 459 e di un ulteriore terzo per effetto di questa disposizione: ma si tratta comunque di una pena di 16 mesi, che è un po' elevata, soprattutto nel minimo.

La mia riserva – poi valuterò come manifestarla in sede di votazione – deriva dal fatto che, pur essendo giusto tutelare questo settore, una sanzione è già prevista nell'articolo 515 del codice penale, che punisce la frode nell'esercizio del commercio e contempla addirittura una pena alternativa. Con la disposizione in esame, quindi, si compie un salto di qualità molto forte, tenuto conto che non sono in gioco beni di rilevanza pubblica.

Infine, il disegno di legge in esame, se da un lato giustamente non inserisce la norma nel Capo I del Titolo VII, perché in effetti l'oggetto

non è di rilevanza pubblica, dall'altro però la introduce nel Testo unico delle disposizioni in materia postale, che è comunque estraneo all'oggetto. Anche sotto questo profilo, quindi, sarebbe opportuna una rimeditazione.

ZICCONI (FI). Ovviamente, non posso non condividere alcune osservazioni fatte sul piano della tecnica legislativa, anche se occorre essere consapevoli dell'esigenza di prevedere una tipologia di reati con riferimento al commercio dei francobolli e alla filatelia, che è un'attività molto diffusa. Per falsificare un francobollo è necessario un certo livello di professionalità delinquenziale e questo configura una fattispecie completamente diversa dal caso del bottegaio che vende un prodotto diverso rispetto a quello dichiarato.

Pertanto, pur accettando le critiche che sono state formulate dai colleghi dell'opposizione, sottolineo che l'intento dei proponenti e dei colleghi della Camera che hanno licenziato il testo è quello di affrontare la tematica abbandonando l'impostazione del codice penale Rocco. Da alcuni anni, infatti, è in atto uno sforzo legislativo per approvare una serie di modifiche volte a scalfire il sistema geometrico, preciso, costruito nel codice penale Rocco. Per questo è auspicabile che presto sia riformata anche la parte speciale del codice penale, in modo da ricondurre a sistema moltissime norme che a mio avviso hanno già creato nei fatti un nuovo modo di configurare alcuni reati.

Ribadisco quindi che, pur essendo indiscutibili le critiche avanzate sul piano dogmatico, scientifico e tecnico, la *ratio* di questa modifica è introdurre una sanzione maggiore per un reato che è obiettivamente più pericoloso di quanto non sia considerato oggi dalla legislazione attuale. Annunzio pertanto il mio voto favorevole sul disegno di legge in esame.

BUCCIARO (AN). Mi associo a quanto ha detto il senatore Ziccone ed auspico che si approvi il prima possibile questo provvedimento, ritenendo che la sua asistematicità non sia un elemento tanto serio da impedirci di licenziarlo. Peraltro, ricordo che la Camera lo ha approvato all'unanimità.

PRESIDENTE, *relatore*. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Non posso non condividere taluni rilievi di ordine sistematico e metodologico e le osservazioni sul criterio di proporzionalità che sono stati formulati dai colleghi.

Francamente, la questione che meno mi sembra influire sulla nostra discussione è il richiamo all'articolo 515. A questo proposito, condivido le considerazioni del senatore Ziccone: il valore intrinseco dello strumento filatelico nasce proprio dal fatto di essere collegato al valore bollato, alla sua emissione da parte dello Stato. Quindi, anche se sono d'accordo sul fatto che probabilmente i colleghi della Camera dei deputati hanno individuato la via più svelta e per assonanza più facile per regolare la questione, non mi scandalizza che la norma sia introdotta modificando l'articolo 33

delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.

Credo che si debba condividere la finalità di dare protezione ad un commercio che ha grandi tradizioni storiche e notevoli contenuti culturali. Il senatore Ziccone, nel proprio intervento, ha sottolineato un ulteriore aspetto che secondo me dovrebbe essere considerato: si falsificano le banconote per il fatto che l'alto costo dell'operazione criminale è compensato dall'alto ricavo derivante dallo smercio della banconota. Anche l'attività criminale per la falsificazione del francobollo ha un alto costo, perché il procedimento è analogo: il reperimento della carta di filigrana d'epoca, gli sbiancamenti e tutte le altre operazioni di alto rango «criminal-tecnologico» che caratterizzano la falsificazione del valore bollato, moneta o bollo che sia. Si tratta quindi di un reato non molto diffuso perché necessita di risorse materiali e professionali, ma proprio perché è compiuto con grande dispendio di risorse può essere ragionevolmente punito anche con una sanzione che a prima vista potrebbe indurre ad una riconsiderazione.

La Commissione dovrebbe tuttavia valutare l'opportunità o meno di trascinare l'esame di questo provvedimento, rinviandolo eventualmente alla Camera dei deputati, che peraltro – come ha ricordato il senatore Bucchiero – lo ha approvato all'unanimità.

Pertanto, ferma restando la fondatezza dei rilievi sollevati, mi sento di rivolgere sommessamente alla Commissione l'invito a licenziare definitivamente il testo al nostro esame, senza apportare modifiche.

Poiché non si richiede di fissare un termine per la presentazione di emendamenti, passiamo alla votazione finale.

ZANCAN (*Verdi-U*). Mi sarebbe piaciuto avere il tempo di verificare, ad esempio, quali sono le sanzioni minime per la falsificazione delle opere d'arte, perché sarebbe opportuno che fatti analoghi fossero ugualmente sanzionati.

Confermo il mio voto contrario sul disegno di legge, che in effetti è inemendabile: si è determinata una situazione per cui una circostanza attenuante diventa fattispecie autonoma e questo è veramente inaccettabile per un giurista.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, non ho chiesto la fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti per le ragioni da ultimo esposte dal collega Zancan.

Non c'è dubbio che sia necessario tutelare il commercio filatelico (una fattispecie che si presenta come nuova, anche se in realtà è antica), ma si è scelta una soluzione che contrasta con la tendenza a contenere la creazione di nuove norme repressive che non siano coordinate all'interno del nostro sistema codicistico. C'è un problema di coerenza sistematica. A me appare francamente impossibile accettare una norma così incoerente rispetto al sistema soprattutto in relazione alla pena.

Pertanto, richiamando le considerazioni tecniche svolte finora, dichiaro il voto contrario sul provvedimento in esame. Anche se alla Ca-

mera il testo è stato votato all'unanimità, siamo liberi di essere dissenzienti.

ZANCAN (*Verdi-U*). Alle osservazioni negative già svolte ne aggiungo una ulteriore. Poiché ci si riferisce a francobolli non in corso e poi si aggiunge «ma che hanno avuto corso legale», mi domando per quale motivo si devono tutelare solo i francobolli che hanno avuto corso legale. Si dovrebbe semmai dire che si tratta di francobolli che hanno valore di collezione.

Mi chiedo per quale ragione si richiedono come requisiti sia il pregresso corso legale, che può essere avvenuto nel 700 o nell'800, sia l'emissione da parte dello Stato italiano o di Stati esteri. Per esempio, vorrei sapere se la falsificazione dei francobolli del Granducato di Parma sia o meno sanzionabile, in quanto non si tratta di uno Stato estero rispetto allo Stato italiano. Non vorrei che questa lacuna consentisse un rilevante spazio di movimento ai falsari.

Qualsiasi norma non è una bagattella quando prevede una sanzione. Dobbiamo evitare di creare una pioggia di sanzioni per accontentare interessi settoriali. Dobbiamo fare norme dal substrato sostanziale vero e sistematicamente valido.

BUCCIERO (*AN*). La tutela di un mercato che coinvolge milioni di cittadini è una bagattella? Non è un nostro dovere?

ZANCAN (*Verdi-U*). Bene, allora prevediamo buone norme!

PRESIDENTE, *relatore*. In termini di interpretazione autentica, per Stato estero si intende anche il Granducato di Parma in quanto Stato non italiano.

ZICCONI (*FI*). A nome del Gruppo cui appartengo, dichiaro il voto favorevole sul disegno di legge in esame.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Presidente, ascoltando le argomentazioni prodotte, reputo più sensato, almeno in base al mio orientamento, astenermi dalla votazione per l'interesse effettivo da tutelare. Tuttavia, all'obiezione posta dal senatore Zancan potrebbero esserne aggiunte ulteriori in merito alla qualità della norma, se è intesa a tutelare nella sua maggiore ampiezza i beni presenti sul mercato.

In sostanza, pur essendo in linea di principio abbastanza favorevole a sanzionare tutto ciò che è illegale, forse una formulazione più precisa riuscirebbe ad esprimere in modo migliore l'intenzione della norma. In questo senso nutro forti perplessità.

Vorrei esprimere voto contrario ma, dal momento che il disegno di legge è in sede deliberante e data l'irrevocabilità di quanto poniamo in essere, invito il relatore ad esaminare le obiezioni sollevate dal senatore

Zancan in generale e in merito all'ampiezza del mercato che resterebbe al di fuori delle previsioni della norma.

PRESIDENTE, *relatore*. A mio giudizio, non si può dire che un'ampia parte del mercato resti esclusa dalla norma.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Mi sembra di capire che si tratta di uno sforzo interpretativo.

PRESIDENTE, *relatore*. Esiste il quadro normativo della punizione della falsificazione del francobollo e di tutto quanto è a ciò connesso sul piano logico. Il senatore Zancan, prima di parlare del Granducato di Parma, con la consueta precisione ha ben individuato l'argomento in discussione. Si afferma, sebbene in maniera attenuata, che è punito il falsificatore non solo del francobollo avente corso legale ma anche di quello che ha avuto corso legale. La conseguenza è quella di proteggere in maniera ampia (non dico opportuna dal punto di vista delle proporzioni, ma in ogni caso senza lacune) un mercato che conosciamo e che abbiamo descritto, ossia il mercato di quegli specialissimi fogli di carta – tali sono oggi nella nostra logica giuridica – che chiamiamo francobolli e che hanno avuto corso legale.

Mi sembra non opportuna, nell'economia generale dei lavori, la proposta di modifica. Si potrebbe riconsiderare la pena o controllare le eventuali disarmonie con diverse disposizioni che proteggono altri beni, come le opere d'arte, che hanno rango diverso rispetto al valore bollato, il cui valore è intrinseco per il fatto di essere stato emesso dallo Stato. Mi sembra che questa sia una specificità non discutibile.

GUBETTI (*FI*). Non sono preoccupato in merito all'entità della pena, che mi sembra non subisca un rilevante cambiamento. Ciò che invece mi lascia perplesso, Presidente, è quanto segue: la norma in discussione si applica anche alle collezioni di banconote che esistono e che sono state anche valori di Stato?

ZANCAN (*Verdi-U*). Vorrei fare un'ultima obiezione. Come ci si comporta di fronte alla falsificazione di francobolli che non hanno mai avuto corso?

PRESIDENTE, *relatore*. In quel caso, si tratta di un truffatore.

Colleghi, credo di poter affermare che la norma è volta a tutelare il collezionismo di francobolli.

TIRELLI (*LP*). Intervengo per dichiarare il voto favorevole della Lega sul disegno di legge al nostro esame.

BUCCIERO (*AN*). A nome del Gruppo cui appartengo, anch'io dichiaro il voto favorevole.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo ringrazia la Commissione per la tempestività e la rapidità con le quali ha proceduto all'esame del disegno di legge.

PRESIDENTE, *relatore*. Comunico che per il disegno di legge in esame, come anche per il successivo che tra breve esamineremo, erano stati richiesti i pareri della 1^a e dell'8^a Commissione. Essendo inutilmente decorso il termine prescritto per l'espressione degli stessi, procediamo nei nostri lavori.

ZANCAN (*Verdi-U*). Faccio un'ultima osservazione. Il senatore Fasone con la sua nota precisione mi fa presente che il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, prevede all'articolo 127 la sanzione per la contraffazione di opere d'arte e, come punizione, la reclusione da tre mesi fino a quattro anni ed una multa da 105 a 3.000 euro.

Non posso accettare che chi falsifica un quadro sia punito con la reclusione minima di tre mesi, mentre colui che falsifica un francobollo con un minimo di un anno e quattro mesi, anche perché sotto questo profilo la disposizione è suscettibile di sanzione costituzionale.

BUCCIERO (*AN*). L'articolo 453 del codice penale prevede una pena che va da tre a dodici anni nel caso di falsificazione di monete. L'articolo 459, che si riferisce alla falsificazione di valori di bollo, recita che le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo ma le pene sono ridotte di un terzo. Un terzo di due anni equivale a 16 mesi.

PRESIDENTE, *relatore*. Informo che l'onorevole Panattoni, durante la votazione alla Camera dei deputati, ha dichiarato il voto favorevole del suo Gruppo sottolineando tuttavia la necessità di una osservazione in merito alla inopportunità di prevedere la riduzione di un terzo delle pene previste. Il Presidente della Commissione ha affermato che una tale riduzione sembra giusta perché le violazioni riguardano i francobolli non più in corso.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

(3077) *Deputati MARTINI Francesca ed altri. – Modifiche agli articoli 463 e 466 del codice civile in materia di indegnità a succedere*, approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3077, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che il disegno di legge n. 2586, di iniziativa della senatrice Alberti Casellati, tratta identico argomento e riguarda la modifica, in materia di indegnità a succedere, solo dell'articolo 463 del codice civile. Tale disegno di legge è stato assegnato alla nostra Commissione in sede referente e non è quindi possibile al momento procedere alla congiunzione con il disegno di legge in titolo; congiunzione alla quale peraltro si provvederà non appena lo stesso sarà riassegnato in sede deliberante.

L'articolo 463 del codice civile tratta i casi di indegnità a succedere e recita – fra l'altro – come segue: «È escluso dalla successione come indegno chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima» e «chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio».

Il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati interviene sull'articolo 463, in primo luogo aggiornando le disposizioni contenute nei numeri 2) e 3) a seguito della cancellazione dal nostro ordinamento della pena di morte. Con un intervento dal contenuto sostanziale introduce poi un'ulteriore previsione al numero 4), che esclude dalla successione come indegno «chi è decaduto dalla potestà genitoriale della persona della cui successione si tratta a norma dell'articolo 330». In tale ipotesi l'esclusione opera quindi quale effetto della pronuncia giudiziale di decadenza.

Il testo della Camera dei deputati interviene inoltre sull'articolo 466 del codice civile, relativo alla riabilitazione dell'indegno, il cui primo comma recita come segue: «Chi è incorso nell'indegnità è ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con testamento».

Il comma 2 riguarda l'ipotesi subordinata dell'indegno non espressamente abilitato ma contemplato nel testamento dal testatore, che pur conosceva la sussistenza della causa di indegnità. La Camera dei deputati è intervenuta aggiungendo un ulteriore comma a detta disposizione, il cui testo è il seguente: «La riabilitazione opera, altresì, quale effetto della pronuncia di reintegrazione nella potestà di cui all'articolo 332».

Il disegno di legge a firma della senatrice Alberti Casellati – ne parlo solo per fornire alla Commissione in un unico contesto una visione complessiva del problema – interviene solo sull'articolo 463 introducendo due nuove previsioni. La prima stabilisce che: «Chi ha volontariamente commesso, in danno della persona della cui successione si tratta» – quindi il coniuge, l'ascendente, il discendente – «un delitto contro la personalità individuale, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale». La seconda previsione è la seguente: «Chi è decaduto dalla potestà genitoriale, a norma dell'articolo 330, nei confronti della persona della cui successione si tratta».

Il presente disegno di legge si differenzia dall'altro in quanto non contiene alcuna previsione in materia di riabilitazione dell'indegno e in particolare non si prevede, nell'ipotesi di decadenza dalla potestà genito-

riale, l'esclusione dalla successione quale effetto automatico della pronuncia giudiziale di decadenza.

Onorevoli colleghi, ritengo che sui disegni di legge in esame debba avere luogo una discussione generale nella quale tutti i colleghi siano adeguatamente informati e documentati. Gli interventi che a prima vista sembrano sorretti da una ragionevolezza di fondo e non rilevanti in termini di invasività nel sistema non sono tali in realtà, soprattutto se considerati nell'ambito della impostazione normativa storicamente data a queste disposizioni, con riferimento alla natura dell'indegnità e dei suoi effetti (che non sono quelli della incapacità a succedere) e all'articolo 466, in relazione alla valutazione di indegnità da parte del testatore.

ZANCAN (*Verdi-U*). Mi scusi, Presidente, ma l'indegnità a succedere riguarda solo l'indegnità *ope legis* o anche quella per testamento?

PRESIDENTE, *relatore*. Non ho voluto dilungarmi nella lettura pura e semplice del codice. Nell'elenco, abbastanza ampio, delle condizioni che determinano l'indegnità è compreso – per esempio – chi ha soppresso, celato e alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata, come chi ha formato un testamento falso e ne ha fatto scientemente uso.

Propongo di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Non essendovi osservazioni, così resta stabilito.

I lavori terminano alle ore 17,40.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 3062

d'iniziativa del deputato Peretti

Modifica all'articolo 33 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156, in materia di tutela del commercio filatelico

Art. 1.

1. All'articolo 33 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se i fatti previsti dagli articoli 459, 460 e 461 del codice penale si riferiscono a francobolli non in corso, ma che hanno avuto corso legale, emessi sia dallo Stato italiano che da Stati esteri, si applicano le pene stabilite da tali articoli ridotte di un terzo».